

Anci Risponde: matrimonio fra affini conviventi

Presso un Comune sono residenti, nello stesso nucleo familiare, come conviventi un uomo e una donna. L'uomo è il vedovo della madre della donna convivente con lui. La moglie del suddetto, deceduta nel 2000, aveva avuto questa figlia, prima del matrimonio con un altro compagno. Adesso l'uomo e la donna conviventi hanno richiesto all'Ufficiale di stato civile di celebrare tra di loro matrimonio civile.

A parere dell'Ufficio, tale Matrimonio civile non può essere celebrato per l'impedimento stabilito dal codice civile relativamente agli affini. Impedimento disciplinato dall'art. 87 del codice civile, non pare, un impedimento sanabile da parte del tribunale. E' corretto il parere di questo Ufficio? Questo il quesito posto al servizio Anci Risponde.

Il rapporto di affinità (articolo 78 del codice civile) è il vincolo che sorge tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge quale effetto legale del matrimonio. L'affinità, quindi, non è altro che il vincolo giuridico, legale e non di sangue esistente tra un coniuge e i consanguinei dell'altro. L'affinità lega solamente il coniuge ai parenti dell'altro coniuge, mentre nessun vincolo sorge tra parenti dell'altro coniuge. Affinché possa essere contratto un valido matrimonio, è necessario l'assenza di alcune situazioni ostative al matrimonio. Si parla a tale proposito di impedimenti. Alcuni impedimenti sono definiti dirimenti, in quanto la loro presenza renderebbe invalido il matrimonio. Tra gli impedimenti c.d. "dirimenti" vi rientrano anche l'esistenza di un vincolo di parentela, affinità o adozione tra l'uomo e la donna che intendono sposarsi (articolo 87 del codice civile). Tuttavia esistono alcuni vincoli che impediscono sempre il matrimonio ed altri vincoli per i quali è ammessa dispensa, nel senso che il Tribunale può autorizzare il matrimonio ad esempio tra affini in linea collaterale (es: cognati). Nel caso di specie, viceversa, siamo di fronte ad un rapporto di affinità di 1° grado, in linea retta. Il grado dell'affinità è il medesimo del rapporto di parentela. Quindi la donna (figlia della moglie deceduta), essendo parente di 1° grado, in linea diretta, discendente del coniuge, È AFFINE DI 1° GRADO, IN LINEA DIRETTA, con il proprio patrigno. L'articolo 87 del codice civile, al punto 4) stabilisce che non possono contrarre matrimonio: "GLI AFFINI IN LINEA RETTA; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili." Pertanto è corretto il parere del Comune, visto l'impedimento stabilito ex art. 87 del c.c. (alm)